

**Avv. LUIGI BOSCO**

VIALE KENNEDY 44/A – P.CO VALENTINO

81055 SANTA MARIA C.V. (CE)

TEL/FAX 0823.845109

**Ecc. mo**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**per la Campania – Sede di Napoli**

**RICORSO**

nell'interesse della **Prof. ssa Antonella d'Urzo**, nata a Napoli il 19 marzo 1975 e residente in Acerra (NA) alla via Piave, 19, CF: DRZNNL75C59F839K, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Bosco (BSC LGU 82R09 I2340) ed assieme a lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Paura sito in Napoli al Centro Direzionale Isola E3, giusta procura a margine del presente atto. Per comunicazioni si indica il seguente telefax 0823.845109 e la seguente pec [avv.luigibosco@legpec.it](mailto:avv.luigibosco@legpec.it).

**contro**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz, 11;

**nonché nei confronti di**

**Fabiola Del Deo**, residente in Caserta, alla via G.M. Bosco, 31

**per l'annullamento e/o riforma, previa sospensiva,**

della nota prot. AOODRCA.9248 del 18 dicembre 2014 a mezzo della quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania approvava ai sensi dell'art. 15 comma 1 del bando di concorso la graduatoria generale di merito formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione (**doc. 1**); nonché di ogni altro atto ad esso precedente, conseguente e/o comunque connesso.

**PREMESSO CHE**

Con Decreto del Direttore Generale del 13 luglio 2011 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (**doc. 2**).

La ricorrente presentava domanda on line per la partecipazione alla prefata selezione concorsuale.

A seguito del superamento della prova preselettiva, in data 14 marzo 2012 la ricorrente presentava ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso dichiarazione on line relativa al possesso dei titoli suscettibili di valutazione (**doc. 3**).

Giova rilevare che nella sezione dedicata ai "*titoli culturali*", la ricorrente dichiarava anche il possesso di un Diploma di Specializzazione in Professioni Legali conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli (afferente al **punto II lett. f**) (**doc. 4**).

Ed ancora, nella sezione dedicata ai titoli di preferenza la ricorrente dichiarava: 1) di aver prestato servizio, per non meno di un anno, alle

dipendenze del M.I.U.R. senza demerito (**doc. 5**); 2) di essere coniugata con n. 2 (due) figli a carico (**doc. 6**); 3) di essere in possesso di certificato di invalidità civile (**doc. 7**).

L'art. 12 del bando di concorso prevedeva, altresì, che il candidato che avesse superato la prova scritta avrebbe dovuto presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente "entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le predette prove, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al bando" (cfr. art. 12 bando).

Nonostante la corretta e tempestiva produzione dei titoli, **l'Amministrazione intimata attribuiva alla ricorrente il punteggio di 72,70 senza contemplare tutti i titoli culturali indicati nella domanda telematica**, collocandola in tal modo solo alla posizione n. 291 oltre a compiere un errore nella trascrizione del cognome (**D'Urzo anziché d'Urzo**) (**doc. 8**).

Alla luce della riscontrata illegittima valutazione e connessa collocazione in graduatoria, la ricorrente presentava reclamo all'Amministrazione volta alla rivisitazione e/o rettifica della graduatoria alla luce della mancata valutazione di un titolo e della mancata contemplazione dei titoli di preferenza (**doc. 9**).

E' il caso di precisare che la valutazione dei titoli dichiarati della ricorrente avrebbe comportato per la stessa una maggiorazione del punteggio di **1,00** (72,70 + 1,00) con annessa conseguente collocazione in graduatoria alla **posizione n. 240 (punteggio 73,70)**. .

Ciò in quanto, facendo riferimento ai criteri di valutazione prefissati dal bando di concorso (cfr. pagg. 19-22) la ricorrente avrebbe ottenuto il seguente ulteriore punteggio:

- 1) n. 1 titolo afferente alla categoria *"altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia o all'estero di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale"* di cui al punto II lettera f) dei titoli culturali **(1,00 punti)** (cfr. doc. 4).

Ne deriva che l'ulteriore **punteggio** di 1,00, se attribuito, assegnerebbe alla ricorrente il punteggio finale di **73,70**, collocandola in tal modo in posizione n. 240 in graduatoria.

\*

Pertanto, la ricorrente ritiene la graduatoria di merito illegittima nella parte in cui non assegna alla stessa il punteggio finale di 73,70, alla luce delle seguenti motivazioni in

### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA I D.P.R. N. 140/2008 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 270/2004 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE NOTA DEL MIUR DEL 18 DICEMBRE 2012 PROT. 9662 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E S.M.I. IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI**

**EFFICACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -- VIOLAZIONE**

**ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI BUON**

**ANDAMENTO P.A. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - EVIDENTE**

**DISPARITA' DI TRATTAMENTO - TRAVISAMENTO DEI**

**PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ILLOGICITA' MANIFESTA**

**- PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

La graduatoria di merito in sede odierna impugnata è illegittima e, pertanto, va riformata e/o annullata, previa sospensiva della sua efficacia.

Ciò in quanto la mancata valutazione del titolo di cui al punto II lett. f) vizia di evidente disparità di trattamento l'operato dell'Amministrazione procedente.

E' evidente, infatti, come il diploma di specializzazione per le professioni legali sia ascrivibile alla sezione dei **"titoli culturali"** dedicata ai corsi di specializzazione o di perfezionamento di cui al punto II lett. f) della tabella di valutazione dei titoli.

Tale assunto è supportato dai rilievi evidenziati nella nota n. 9662 del 18 dicembre 2012 del M.I.U.R. secondo la quale *"i corsi di perfezionamento biennali sono valutabili come i corsi di specializzazione universitari, in quanto ad essi equiparabili. I suddetti corsi devono comunque avere durata biennale ed essere comprensivi di esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni ed essersi conclusi con un esame finale"*.

**Ne deriva che il Diploma di Specializzazione per Professioni Legali è equiparabile ad un corso di perfezionamento biennale, in quanto oltre ad avere durata biennale, prevede anche un esame**

**finale.**

Va anche ribadito che il Diploma di Specializzazione per Professioni

Legali va serenamente ascritto nel novero dei titoli culturali di cui alla lett.

f) anche in ragione dell'applicazione del **criterio sostanzialistico**

**piuttosto che formale-nominalistico**, principio più volte consacrato

anche dalla giurisprudenza in materia, che ha precisato come il solo fatto

della ricorrenza delle **1.500 ore di attività didattica, corrispondente a**

**60 crediti formativi con esame finale, legittimi l'equiparazione a**

**master/corsi di specializzazione o perfezionamento** (Consiglio di Stato

n. 6140 del 20.12.2013 e Consiglio di Stato n. 5531 del 22.11.2013).

Ora, dal momento che la frequentazione del Corso di

Specializzazione per Professioni Legali racchiude i requisiti di cui appena

sopra, è da ritenersi illegittima la mancata attribuzione dell'ulteriore

punteggio di 1,00.

\*

Ancora, va rilevata l'errata applicazione dell'art. 14 del bando di

concorso, in quanto la Commissione nella stesura della graduatoria ha

omesso di abbinare alla posizione della ricorrente i titoli di preferenza

autodichiarati in sede di domanda on line, ossia la circostanza di aver

prestato servizio, per non meno di un anno, alle dipendenze del M.I.U.R.

senza demerito, di essere coniugata con n. 2 (due) figli a carico e di

essere in possesso di certificato di invalidità civile.

\*

Un ulteriore aspetto che va ribadito è l'errore nell'indicazione da

parte della Commissione del cognome della ricorrente, erroneamente

indicato in D'Urzo e non in d'Urzo, come correttamente sarebbe stato.

\*

**ISTANZA CAUTELARE.**

Il *fumus* emerge dal tenore del ricorso.

Per quanto concerne il requisito del *periculum* esso è ravvisabile nella parte in cui l'esecuzione della graduatoria impugnata potrebbe creare un pregiudizio in capo alla ricorrente in relazione allo scorrimento della stessa.

Solo l'eventuale sospensione della graduatoria in parte qua relativa alla posizione della ricorrente e la conseguente immissione con riserva della stessa alla posizione n. 240 eviterebbe il protrarsi di un irreparabile pregiudizio a suo danno.

\*

Alla luce di quanto evidenziato in fatto ed in diritto, il ricorrente, *ut supra*

**conclude**

affinché si proceda:

- *in via preliminare*, alla sospensione della graduatoria di merito ed all'ammissione con riserva della ricorrente alla posizione n. 240, unitamente al riconoscimento dei titoli di preferenza, alla luce della sussistenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum*.
- *nel merito* alla riforma e/o annullamento del provvedimento impugnato ed alla rettifica del cognome in graduatoria da D'Urzo in d'Urzo.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari

*Ai fini fiscali si dichiara che per il presente procedimento si versa la  
somma di Euro 325,00 a titolo di contributo unificato, in quanto trattasi di  
materia di pubblico impiego.*

**Santa Maria C.V. - Napoli, lì 9 febbraio 2015**

**Avv- Luigi Bosco**



Si notifici a:

**Ministero Università Istruzione e Ricerca**, in persona del legale  
rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso Avvocatura Distrettuale  
dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz, 11

**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale  
rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso Avvocatura Distrettuale  
dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz, 11

**Fabiola Del Deo**, residente in Caserta, alla via G.M. Bosco, 31